

queste istituzioni

**Il rapporto tra la motivazione
numerica ed i criteri di valutazione
delle prove nei concorsi pubblici**

Francesco Blasi

Numero 4/2022
31 dicembre 2022

Il rapporto tra la motivazione numerica ed i criteri di valutazione delle prove nei concorsi pubblici

di Francesco Blasi*

Sommario

1. Lo stato dell'arte. – 2. Il caso controverso. – 3. In punto di diritto: le motivazioni della sentenza.

Sintesi

Il tema della motivazione numerica, con particolare riferimento alla predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove da parte dell'amministrazione ai sensi dell'art. 12 D.P.R. n. 487/1997, rappresenta uno degli argomenti maggiormente dibattuti in giurisprudenza nelle controversie aventi ad oggetto i concorsi pubblici. Infatti, ci si chiede se possa ritenersi idoneo il solo punteggio numerico attribuito alle prove concorsuali ai fini dell'adempimento dell'obbligo di motivazione prescritto alla Pubblica amministrazione dall'art. 3 della L. n. 241/90, oppure se, per adempiere a tale obbligo, sia invece necessario rendere percepibile l'iter logico che ha condotto la commissione all'adozione del giudizio in forma numerica. La suddetta questione riveste un particolare interesse per la totalità dei “*concorsi pubblici*”: sia in riferimento ai concorsi pubblici volti all'assunzione del personale, sia in riferimento ai concorsi pubblici di abilitazione, che mirano ad accertare i requisiti attitudinali e tecnici necessari per l'iscrizione agli albi di esercizio professionale.

Il lavoro intende in prima battuta inquadrare il presente tema attraverso la disamina dei principali contributi giurisprudenziali, per poi passare all'analisi di un caso concreto recentemente trattato dal TAR Lecce, sez. II, con la sentenza n. 1767/2021.

Abstract

The theme of numerical motivation represents one of the most debated topics in jurisprudence in the disputes concerning public tenders, particularly the predetermination of test evaluation criteria by the administration according to the art. 12 Presidential Decree no. 487/1997.

In fact, the question regards the eligibility of the numerical score assigned to the competition tests as capable of fulfilling the obligation to give reasons prescribed to the Public Administration by art. 3 of Law no. 241/90, or if, to fulfill this obligation, it is necessary to show the logical process that led the commission to adopt the judgment in numerical form.

The issue is of particular interest for all "public competitions": both in reference to those aimed at staff recruitment and in reference to public qualification competitions, which aim to ascertain the aptitude and technical requirements necessary for the registration in professional registers.

* Dottore in giurisprudenza presso l'Università di Bari, Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo.

The present paper aims to frame the present topic through the examination of the main jurisprudential contributions, and then to analyze a concrete case recently dealt with by the TAR Lecce, section II, with sentence no. 1767/2021.

Parole chiave

Concorsi pubblici – Motivazione numerica – Criteri di valutazione delle prove – Test evaluation criteria.

1. Lo stato dell'arte.

A norma dell'art. 3 (rubricato “*Motivazione del provvedimento*”) della L. n. 241/90: «Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria»¹.

L'obbligo di motivazione² assolve una specifica funzione di garanzia procedimentale, in quanto mira ad assicurare la trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa, in ossequio ai fondamentali principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza della Pubblica amministrazione.

Ne consegue, pertanto, che l'assenza di motivazione o una sua insufficienza costituiscono ipotesi di violazione di legge o eccesso di potere, da cui discende l'annullabilità del provvedimento. In particolare, l'assenza di motivazione (altrimenti detta carenza di motivazione) dà luogo al vizio di violazione di legge, atteso che la motivazione è obbligatoria ex art. 3 della L. n. 241/1990, mentre si parlerà di difetto di motivazione, dando luogo al vizio di eccesso di potere, allorché la motivazione risulti insufficiente (perché non considera alcune circostanze), incongrua (in quanto dà peso indebito ad alcuni profili), contraddittoria, dubbiosa (è tale quella che richiama fatti che si assumono non certi), illogica o perplessa³.

¹ In passato, ovverosia prima dell'entrata in vigore della L. n. 241/1990 non esisteva una disciplina di carattere generale relativa alla motivazione del provvedimento amministrativo in quanto l'obbligo della motivazione investiva solo quegli atti per i quali fosse imposta *ex lege*.

A tal proposito, si rimanda a F. CAMMEO, *Gli atti amministrativi generali e l'obbligo di motivazione*, in «*Giur. it.*», 1908, 3, pp. 253 ss.; C.M. JACCARINO, *Studi sulla motivazione con particolare riguardo agli atti amministrativi*, Società Editrice del Foro Italiano, Roma, 1933; ID., *Motivazione degli atti amministrativi*, in *Novissimo digesto italiano*, Torino, 1957, pp. 958 ss.; C. MORTATI, *Obbligo di motivazione e sufficienza della motivazione degli atti amministrativi*, in *Giur. It.*, 1943, III, pp. 2 ss.; M.S. GIANNINI, “*Motivazione*” dell'atto amministrativo, in *Enc. Dir.*, Milano, 1977, pp. 257 ss.

² Sull'obbligo di motivazione ai sensi della l. 241/1990, *ex multis*, R. SCARCIGLIA, *La motivazione dell'atto amministrativo*, Giuffrè, Milano, 1999; G. CORSO, “*Motivazione*” dell'atto amministrativo, in *Enc. Dir.*, Milano, 2001, pp. 777 ss.; A. ROMANO-TASSONE, *Motivazione* (dir. amm.), in *Dizionario di diritto pubblico*, diretto da S. Cassese, Vol. IV, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 3741 ss.; F. CARDARELLI, *La motivazione del provvedimento*, in *Codice dell'azione amministrativa*, a cura di M.A Sandulli, Giuffrè, Milano, 2017.

³ In questi termini E. CASSETTA, *Manuale di Diritto Amministrativo*, Milano, 1999, p. 495.

Inoltre, a livello sovranazionale, l'obbligo di motivazione riceve riconoscimento nell'ambito della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (cd. Carta di Nizza del 2000), che all'art. 41, rubricato “*Diritto ad una buona amministrazione*”⁴, specifica, al comma secondo, lett. c), che tale diritto comprende, tra gli altri, «l'obbligo per l'Amministrazione di motivare le proprie decisioni».

In materia di concorsi pubblici⁵, una particolare forma di motivazione è quella espressa con valutazione numerica, la quale prevede la mera assegnazione di un voto alla prova scritta o orale sostenuta dal candidato, da cui ne deriva il giudizio d'idoneità o non idoneità.

L'art. 12, comma 1, D.P.R. n. 487/1994 – rubricato “*Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali*” – prescrive che: «Le Commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove».

La necessaria individuazione dei criteri valutativi delle prove concorsuali è stata sancita anche dall'unanime giurisprudenza amministrativa, che ha chiarito che «i criteri di valutazione e le modalità delle prove concorsuali devono essere stabiliti dalla Commissione esaminatrice nella sua prima riunione, risultando illegittimo il procedimento di concorso per il quale non siano stati predeterminati i criteri di valutazione delle prove in violazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 487 del 1994»⁶.

In tale assetto, meritevole di approfondimento è la questione relativa all'obbligo di motivazione dei giudizi di valutazione delle prove scritte e orali delle procedure concorsuali. In particolare, si discute se sia sufficiente la semplice attribuzione di punteggio numerico, oppure se sia necessario enucleare un giudizio espresso in forma sintetica o estesa⁷.

⁴ In argomento si rinvia a F. TRIMARCHI BANFI, *Il diritto ad una buona amministrazione*, in *Trattato di diritto amministrativo europeo*, a cura di M.P. CHITI, G. GRECO, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 49 ss.; R. BIFULCO, *Art. 41. Diritto ad una buona amministrazione*, in *L'Europa dei diritti: commentario della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, a cura di R. BIFULCO, M. CARTABIA, A. CELOTTO, II Mulino, Bologna, 2001, pp. 284 ss.

⁵ L'obbligo del concorso per l'accesso ai pubblici impieghi è statuito dall'art. 97 Cost., il quale prescrive, al comma 3, che «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge».

Sulla regola del concorso stabilita dall'art. 97 Cost., si veda C. PINELLI, *Il 3° comma dell'art. 97 – L'accesso ai pubblici impieghi*, in *La Pubblica Amministrazione*, in Comm. Cost. Branca-Pizzorusso, Bologna, 1994, 320.

Per una ricostruzione dei principi costituzionali in materia di accesso al pubblico impiego, con cenni storici anche relativamente al periodo anteriore alla Costituzione repubblicana: T. MARTINES, *La designazione ai pubblici uffici nella Costituzione italiana*, in *Il Politico*, 1962, 547; G. MOR, *La nomina dei pubblici impiegati e la Costituzione italiana*, Milano, 1966; M. NIGRO, *Studi sulla funzione organizzatrice della pubblica amministrazione*, Milano, 1966; F. CANNATA, *L'obbligo costituzionale del concorso a pubblici impieghi e le sue prospettive*, in *Riv. Amm. R.I.*, 1968, pp. 169 e 253; P. VIRGA, *Il pubblico impiego*, Milano, 1973, pp. 229 ss.

⁶ TAR Campania, Napoli, sez. V, 27.02.2016, n. 1087; Id., sez. III, 03.02.2010, n. 558; TAR Piemonte, Torino, sez. II, 10.03.2007, n. 1180; TAR Umbria, sez. I, 09.08.2006, n. 409; Cons. Stato, sez. VI, 25.07.2003, n. 1305; Id., sez. V, 07.02.2003, n. 648; Id., sez. V, 30.04.2003, n. 2245.

⁷ In tema *ex multis*: S. CASTRO, *La motivazione dell'atto amministrativo nei pubblici concorsi*, Torino, 2005; A. ROMANO-TASSONE, *Il Consiglio di Stato muta indirizzo circa la motivazione delle valutazioni concorsuali*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2003, 814 ss.; L. IEVA, *Sulla obbligatorietà della motivazione delle*

La giurisprudenza amministrativa si è occupata a più riprese della questione ed ha affermato il principio secondo cui, nelle procedure concorsuali, l'obbligo di motivazione può essere assolto con la motivazione numerica solamente qualora la Commissione esaminatrice vada a predeterminare a monte dei criteri chiari, certi, e specifici che la stessa provvederà ad applicare nella correzione e valutazione delle prove sostenute dai candidati. In caso contrario, ovvero in mancanza di criteri espliciti, o in caso di eccessiva vaghezza o indeterminatezza degli stessi, la valutazione in forma numerica non potrà costituire una motivazione sufficiente, dovendo essere, invece, necessariamente sostituita, o accompagnata, da una motivazione per esteso che renda comprensibile al candidato l'iter logico che ha portato la Commissione ad esprimere tale giudizio, in modo tale da consentire il sindacato giurisdizionale sull'esercizio del potere che sarebbe altrimenti difficile da assicurare in presenza del solo punteggio numerico non accompagnato né dai criteri preventivi né da una motivazione per esteso⁸.

I suddetti principi sono stati ribaditi anche dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione SS.UU.

Ed infatti, i giudici di prime cure hanno a più battute sollevato la questione di legittimità – in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111 e 113 Cost – dell'art. 3 della L. n. 241/1990, nella parte in cui, secondo l'interpretazione giurisprudenziale, venga inteso nel senso che l'espressione di mero un punteggio numerico costituisca motivazione sufficiente della valutazione delle prove dei concorsi pubblici⁹.

In particolare, con la sentenza 08 giugno 2011, n. 175¹⁰, la Corte Costituzionale ha definito come “*diritto vivente*”¹¹ il principio secondo cui il voto numerico attribuito alle prove scritte ed orali di un concorso pubblico, esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione esaminatrice, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, con ciò rispondendo, tra l'altro, ai principi di economicità e proporzionalità dell'azione amministrativa.

valutazioni tecniche espresse dalle commissioni giudicatrici sulle prove di esame nei concorsi pubblici, in *Foro amm.-Cons. Stato*, 2003, 1682 ss.

⁸ Cons. Stato, sez. III, 29.04.2019, n. 2775; Con. Stato, sez. V, 23.04.2019, n. 2573.

⁹ Si veda, *ex multis*, Corte Cost., ord., 30.01.2009, n. 20; Id., 27.01.2006, n. 28; Id., 14.11.2005, n. 419; Id., 3.11.2000, n. 446 quest'ultima è stata annotata da A. SANDULLI, *La motivazione del provvedimento nei pubblici concorsi ed il sindacato di costituzionalità del diritto vivente*, in *Giur.cost.*, 6/2000, pp. 3662-3670.

¹⁰ In dottrina, cfr. F.G. SCOCA, *Punteggio numerico e principio di buon andamento ([Nota a sentenza] Corte cost., 8 giugno 2011, n. 175)*, in *Giur. cost.*, 2011, pp. 2229 ss.

¹¹ Sulla dottrina del “*diritto vivente*”, cfr. G. ZAGREBELSKY, *La dottrina del diritto vivente*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1/1986, pp. 1151 e ss.; L. ELIA, *Sentenze “interpretative” di norme costituzionali e vincolo dei giudici*, in *Giur. cost.*, 1966, pp. 1715 e ss.; A. PUGIOTTO, *Sindacato di costituzionalità e diritto vivente*, Milano, 1994; A. ANZON, *Il giudice a quo e la Corte costituzionale tra dottrina dell'interpretazione conforme a Costituzione e dottrina del diritto vivente*, in *Giur. cost.*, 1998, pp. 1082 e ss.; A. RUGGERI e A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, Torino, 2009, p. 88-89 e 140-141

La Corte Costituzionale evidenzia che il criterio prescelto dal legislatore per la valutazione delle prove è quello del punteggio numerico – costituente la modalità di formulazione del giudizio tecnico-discrezionale finale espresso su ciascuna prova – e che tale punteggio, già nella varietà della graduazione attraverso la quale si manifesta, esterna una valutazione che, sia pure in modo sintetico, si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, a sua volta variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest'ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell'apprezzamento riservato dalla commissione esaminatrice all'elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato.

Inoltre, i giudici di legittimità affermano che il punteggio espresso deve trovare specifici parametri di riferimento nei criteri di valutazione contemplati dalla legge regolante la procedura di concorso ed è soggetto a controllo da parte del giudice amministrativo che, pur non potendo sostituire il proprio giudizio a quello della commissione esaminatrice, può tuttavia sindacarlo, nei casi in cui sussistano elementi in grado di porre in evidenza vizi logici, errori di fatto o profili di contraddizione *ictu oculi* rilevabili, previo accesso agli atti del procedimento¹².

Per la Corte, se è vero che, da un lato, la motivazione è diretta a rendere trasparente e controllabile l'esercizio della discrezionalità amministrativa, garantendo così l'imparzialità della Pubblica amministrazione nonché la parità di trattamento dei cittadini di fronte ad essa; dall'altro lato, non è esatto, però, che il criterio del punteggio numerico sia inidoneo a costituire motivazione del giudizio valutativo espresso dalla commissione esaminatrice.

Il punteggio numerico non indica, quindi, soltanto il risultato della valutazione, ma si traduce in un giudizio complessivo sull'elaborato, alla luce di parametri normativi, suscettibile di sindacato in sede giurisdizionale, nei limiti individuati dalla giurisprudenza amministrativa.

In conclusione, con la sentenza n. 175/2011, la Corte Costituzionale ha affermato che il criterio numerico non contrasta con il dovere di motivazione ai sensi dell'art. 3 della l. 241/1990, in quanto, ferma restando la sua idoneità ad esprimere un giudizio sufficientemente motivato, il dovere di motivazione deve essere coordinato con l'art. 1, co. 1 della medesima legge, in forza del quale l'attività amministrativa è retta anche dai criteri di economicità ed efficacia¹³.

La questione della sufficienza della motivazione numerica è stata, infine, più volte esaminata anche dalla Corte di Cassazione.

Di particolare importanza è la sentenza n. 14893 del 21.06.2010 della Suprema Corte a SS.UU.¹⁴, con la quale ha sancito il principio secondo cui: «la Commissione esaminatrice è

¹² Cfr. Corte Cost., n. 175/2011, cit., p.to 3 di diritto.

¹³ Cfr. Corte Cost., n. 175/2011, cit., p.to 3.1 di diritto.

¹⁴ In dottrina si veda M. DIDONNA, *Traccia e criteri di valutazione, "Rapporto di corrispondenza biunivoca": la nuova via delle Sezioni Unite - Il commento*, in *Il Corriere Giuridico*, 2011, 5, p.673.

tenuta per legge a far precedere la correzione e le singole valutazioni da una sintesi delle proprie ipotesi valutative (i criteri di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 487 del 1994)»; ciò in quanto «il Legislatore ha imposto alla Commissione esaminatrice la preventiva, generale ed astratta posizione delle proprie regole di giudizio, al fine di assicurare che le singole, numerose, anche remote valutazioni degli elaborati siano tutte segnate dai caratteri dell'omogeneità e permanenza. Solo attraverso la fissazione di tale preventiva cornice è possibile assicurare l'auspicabile risultato di una procedura concorsuale trasparente ed equa».

Per cui, «la circostanza che dai verbali della commissione di concorso non emerga alcuna individuazione dei criteri di valutazione delle prove, integra una grave violazione delle regole di trasparenza ed imparzialità che devono presiedere ad ogni procedura concorsuale, attesa la valenza imperativa dell'art. 12 D.P.R. n. 487/1994, che impone espressamente la previsione di fissazione dei criteri di massima anche per la valutazione delle prove di esame sia scritte che orali»¹⁵.

In linea generale, pertanto, il punteggio numerico complessivo soddisfa l'onere motivazionale incombente sulla Commissione esaminatrice solo nel caso in cui siano già stati adeguatamente predefiniti criteri e parametri di valutazione, indicatori, pesi e scale, secondo il metodo della cd. “griglia di valutazione” ed i punteggi espressi siano riconducibili a ciascuno degli “aspetti rilevanti” ai fini dell'espressione del giudizio già così analiticamente “predeterminati”, anche nell'ottica di «garanzia sostanziale dell'imparzialità e buon andamento dell'attività valutativa espletata»¹⁶.

Ed infatti, per pacifico orientamento giurisprudenziale: «la giurisprudenza in tema di sufficiente motivazione del giudizio espresso con voto numerico, nei concorsi per l'ammissione agli impieghi, va interpretata alla luce del principio enunciato nell'art. 12, comma 1, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. La disposizione citata, ai fini di “trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali” – che è la rubrica dell'articolo – stabilisce che le commissioni devono fissare i criteri e le modalità di valutazione delle prove di concorso. Sicché il voto numerico deve atteggiarsi – ed è per questa ragione espresso legittimamente – come puntuale applicazione dei criteri preventivamente enunciati. Così è stato chiarito che la votazione numerica è sufficiente allorquando i criteri di massima siano stati predeterminati rigidamente e non si risolvano in espressioni generiche»¹⁷.

Pertanto, qualora la Commissione di gara ometta di predisporre un'idonea griglia di valutazione cui collegare il voto numerico, risulterebbe necessaria una compiuta motivazione

¹⁵ TAR Calabria - Catanzaro, sez. II, 03.10.2006, n. 1095.

¹⁶ Cfr., da ultimo, TAR Lazio – Roma, sez. II quater, 10.08.2020, n. 9125; nello stesso senso anche le sentenze del TAR Lazio – Roma, Sez. II quater, n. 5334/2019, n. 5341/2019 e n. 8854/2011.

¹⁷ Cons. Stato, 28.06.2004, n. 4782.

delle ragioni che hanno portato all'attribuzione di quel determinato voto numerico alla prova del candidato.

Ne consegue che, l'assenza di un giudizio espresso e delle preventive griglie di valutazione «impediscono la ricostruzione dell'iter logico seguito dalla Commissione nella formulazione dei suddetti giudizi e ciò in palese violazione dell'art. 3 della L. 241/90, oltre che dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza della P.A. Giovi ricordare, infine, che per quieti principi giurisprudenziali in tema di prove concorsuali, al candidato deve essere assicurato il diritto di conoscere gli errori, inesattezze o le lacune in cui la commissione ha ritenuto che sia incorso; il rispetto dei principi anzidetti impone che alla valutazione sintetica di semplice non idoneità si accompagnino quanto meno ulteriori elementi sulla scorta dei quali sia consentito ricostruire *ab externo* la motivazione del giudizio valutativo e tra questi elementi che consentano di individuare gli aspetti della prova non valutati positivamente dalla commissione»¹⁸.

2. Il caso controverso.

Con il ricorso in commento, il ricorrente impugnava la Determina della Direzione Risorse Umane del Comune di Taranto prot. n. 275 del 31.08.2020, con cui veniva approvata la graduatoria finale del concorso per l'assunzione di n. 12 unità con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di “*Istruttore Direttivo Informatico Amministrativo*” Cat. D/1, nella parte in cui ha dichiarato il ricorrente inidoneo, stante il mancato superamento della prova orale.

Il ricorrente, soggetto partecipante al concorso in esame, superava le prove scritte ma non quella orale, in cui ha riportato una votazione di 18/30, inferiore al minimo punteggio richiesto per il superamento di detta prova pari a 21/30.

A sostegno del ricorso, il ricorrente articolava quattro motivi di gravame: con i primi due di motivi – accolti e assorbenti i restanti due – il ricorrente censurava la mancata predeterminazione di criteri di valutazione da parte dell'Amministrazione, in violazione dell'art. 12 D.P.R. n. 487/94 nonché dei principi che presiedono alla valutazione delle prove dei candidati.

In particolare, il ricorrente censura l'oscuro percorso motivazionale posto dall'Amministrazione a fondamento del giudizio di inidoneità, stante la sussistenza della sola dicitura, a margine della sua prova orale, del voto riportato – pari a 18/30 –, non accompagnato da alcuna estrinsecazione dei criteri di valutazione concretamente adottati e che dunque non consentirebbe in alcun modo di comprendere l'iter logico attraverso il quale la Commissione è pervenuta al giudizio di non idoneità del candidato.

¹⁸ TAR Puglia – Lecce, 24.09.2005, n. 4349.

3. In punto di diritto: le motivazioni del Collegio.

Nella sentenza n. 1767/2021 del TAR Lecce si osserva preliminarmente che, per giurisprudenza pacifica e consolidata¹⁹, la *ratio* dell'obbligo di predeterminazione dei criteri di valutazione è da ricercarsi nell'esigenza di assicurare che le valutazioni degli elaborati siano tutte segnate dai caratteri dell'omogeneità e permanenza, in quanto solo attraverso la fissazione di tale preventiva cornice è possibile assicurare l'auspicabile risultato di una procedura concorsuale trasparente ed equa.

Ad avviso del Collegio giudicante, la finalità della previa fissazione dei criteri di valutazione da parte della Commissione esaminatrice è quella di operare, in funzione di un'autolimitazione della propria discrezionalità tecnica, un primo livello generale ed astratto di valutazione, attraverso la predisposizione di una griglia entro le quali andranno, poi, ad inserirsi le valutazioni concrete nei confronti dei singoli candidati, garantendo in tal modo imparzialità, trasparenza e buona amministrazione.

In quest'ottica, laddove non siano stati fissati in maniera precisa i criteri e parametri cui ancorare le valutazioni delle singole prove dei candidati, diviene non più sufficiente l'indicazione del solo punteggio numerico che, disancorato da ogni parametro di riferimento, risulta di conseguenza inidoneo ad esplicitare in maniera congrua le ragioni poste a base del giudizio così espresso, non consentendo di apprezzare il corretto esercizio del potere tecnico-discrezionale²⁰.

Ciò premesso e chiarito, il predetto Giudice rileva che, nella vicenda portata alla sua attenzione, la stessa Amministrazione riconosca di non aver elaborato i criteri di valutazione prescritti dall'art. 12 D.P.R. n. 487/94 e che, seppur ciò rientri nei limiti della sua discrezionalità, la stessa avrebbe dovuto, tuttavia, elaborare un giudizio sulla prova svolta da ciascun candidato.

Il TAR ravvisa come, nel caso di specie, non risulti alcun motivato giudizio di esclusione, in quanto l'Amministrazione si è limitata a riportare il voto conseguito dal ricorrente nella prova orale pari a 18/30 e inferiore al minimo richiesto di 21/30 per il superamento di tale prova.

Pertanto, è evidente come l'Amministrazione sia incorsa in un deficit motivazionale, avendo disposto un giudizio di non idoneità della prova orale svolta dal ricorrente, senza alcuna motivazione che consenta di valutare l'iter logico-giuridico seguito.

Ne consegue che a nulla rileva l'eccezione del Comune resistente e degli interventori *ad opponendum* secondo cui in ipotesi di attribuzione di un punteggio numerico non sarebbe necessario alcun onere di motivazione, in quanto «il voto numerico motiva e gradua in forma sintetica il giudizio discrezionale e tecnico espresso dalla commissione di valutazione qualora sia

¹⁹ Cons. Stato, sez. VI, 12.12.2018, n. 6979; Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7/2017; Cons. Stato, sez. V, 04.03.2011, n. 8439; Cons. Stato, sez. IV, 22.09.2005, n. 4989.

²⁰ Cfr. in termini, Cons. Stato, sez. V, 04.03.2011, n. 8439.

sorretto da una griglia di valutazione preventiva che indica, in dettaglio, le modalità di attribuzione dei punteggi»²¹.

In conclusione, il TAR stabilisce una netta separazione dei due profili: qualora l'amministrazione non abbia predisposto griglie di valutazione, sarà tenuta a rispettare il più stringente obbligo di motivazione attraverso un giudizio espresso, laddove in presenza di griglie di valutazione previamente stabilite l'attribuzione del solo voto numerico potrà ritenersi legittima, con la conseguenza che la mancanza di un giudizio espresso, nonché delle preventive griglie di valutazione, inficia irrimediabilmente la legittimità dell'azione amministrativa.

Inoltre, il Collegio reputa infondata e quindi disattende l'ulteriore eccezione dedotta dal Comune resistente e dagli interventori *ad opponendum* – secondo cui non vi sarebbe violazione del principio di imparzialità, in quanto a tutti i concorrenti erano stati somministrati in seduta pubblica quesiti estratti a sorte e attinenti a materie oggetto del programma concorsuale – sulla base dell'evidente differenza che intercorre tra le modalità di espletamento della prova orale e il procedimento di valutazione della stessa.

Ed infatti, nella specie, il ricorrente fondatamente censura l'assoluta insondabilità del percorso motivazionale posto a fondamento del giudizio di inidoneità, attesa, da un lato, la pacifica insussistenza dei criteri di valutazione di cui all'art. 12 d.P.R. n. 487/94, e sotto altro profilo, l'insufficienza – per le ragioni sopra esposte – del solo giudizio numerico sganciato da ogni ulteriore notazione che non consente in alcun modo di stabilire la ragione per la quale la prova del candidato sia stata valutata in termini di 18/30.

D'altro canto, argomentando a contrario, l'Amministrazione avrebbe anche potuto attribuire alla prova del ricorrente un altro punteggio, a suo piacimento (es: 17/30, 16/30, 15/30, ecc.), che, sol perché tale, avrebbe – secondo la tesi del Comune e degli interventori *ad opponendum* – consentito di ritenere soddisfatto il prescritto obbligo motivazionale. V'è però che tale modo di operare – in quanto del tutto sganciato sia da preventivi criteri di valutazione, e sia, in mancanza, da uno specifico e motivato giudizio di non inidoneità – sconfinava nell'arbitrio, limitandosi l'Amministrazione ad una mera asserzione di principio (nella specie: il candidato non è idoneo), non accompagnata da alcun elemento volto a verificarne la fondatezza, contrastando con il fondamentale dovere di motivazione, baluardo di legalità nell'esercizio dell'azione amministrativa.

Il Giudice ritiene altresì infondata l'ulteriore eccezione del Comune resistente e degli interventori *ad opponendum*, secondo cui la domanda andrebbe rigettata, per non avere il ricorrente fornito prova dell'irragionevolezza dell'operato dell'Amministrazione.

²¹ T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 17.6.2011, n. 3244; Id, sez. V, 2.9.2008, n. 9992; Cons. Stato, sez. V, 13.7.2010, n. 4528; Id, sez. IV, 25.11.2009, n. 5846.

Ed infatti, il giudice ravvisa come l'irragionevolezza possa ipotizzarsi solamente laddove vi sia a monte una motivazione da parte dell'Amministrazione, ma non quando tale motivazione di fatto manchi, come accaduto invece nel caso di specie²².

Pertanto, il Collegio reputa realizzatasi una classica ipotesi di motivazione meramente apparente e/o autoreferenziale, propria dei casi in cui l'Amministrazione afferma un principio – ovvero sia “*il candidato non è idoneo*” – senza esporre le ragioni poste a fondamento dello stesso, in tal modo confondendo il piano dell'affermazione (il candidato non è idoneo), nella specie presente, da quello della motivazione (la spiegazione del perché il candidato non è risultato idoneo), nella specie del tutto mancante.

In virtù delle suesposte motivazioni il TAR Lecce ha accolto il ricorso proposto e, per l'effetto, ha disposto una nuova somministrazione al ricorrente della prova orale, davanti alla Commissione esaminatrice in diversa composizione, di modo che, al termine di tale prova, il giudizio conseguito risulti supportato da adeguati elementi, idonei a rappresentare il percorso logico alla base della decisione adottata.

²² Sul punto, cfr. TAR Napoli, sez. V, 17.02.2020, n. 762.